

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 2.05.2011, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari a € 39.240,00 da rimborsare in 120 rate di € 327,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 30.9.2015, dopo il pagamento della rata n. 52.

Il ricorrente chiede, a titolo di rimborso di commissioni e spese, l'importo complessivo di € 1.613,96.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che in sede di estinzione anticipata è stato rimborsato l'importo di € 330,76 a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, calcolato in base al criterio contrattuale ed al piano annuale di rimborso allegato al contratto. Afferma la validità del criterio di rimborso e del connesso piano, entrambi accettati espressamente dal ricorrente. Quanto agli oneri assicurativi, dichiara che nel contratto è presente una specifica regolamentazione pattizia anche per il rimborso degli oneri assicurativi. Si rende disponibile a rimborsare la differenza tra l'importo di € 571,85 previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della 52° rata e l'importo di € 547,05 già rimborsato dalle compagnie assicurative. Si dichiara intenzionato a rimborsare anche il contributo per la presentazione del ricorso, ma afferma di non poter dare seguito ai rimborsi tramite assegno circolare tenuto conto che le disposizioni legate alla c.d.

emergenza coronavirus non garantiscono il regolare recapito del titolo. Afferma di aver richiesto al ricorrente l'indicazione di un iban, ma di non aver ricevuto riscontro. Si oppone alla richiesta di restituzione delle spese di istruttoria. Esclude l'immediata applicabilità della sentenza *Lexitor*, che discenderebbe dalla circostanza che nel nostro ordinamento non si pongono dubbi in ordine alla non ripetibilità dei costi *up-front*. Chiede, in conclusione, di rigettare il ricorso o, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, attesa la sua disponibilità a integrare il rimborso già erogato dalle compagnie assicurative.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutive in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In

manca di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

5. Con riguardo al caso di specie, deve osservarsi che l'importo da rimborsare con riferimento agli oneri assicurativi è quello riportato nel piano di rimborso in corrispondenza della rata di estinzione, mentre per le commissioni di distribuzione deve farsi riferimento all'importo riportato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione. Con riferimento alla componente recurring delle commissioni rete distributiva devono essere applicati i criteri contrattuali (ristoro del 60% della commissione come indicato nel piano annuale di rimborso); la componente up-front (restante 40%) è invece rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi (v. in proposito Collegio di Roma, decisione n. 10824 del 03.12.2016).
6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 403,34, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68
TAN ▶	6,28%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	35,12%

	importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
COMM. RETE 60% ...	€ 941,76	€ 533,66	€ 330,76	€ 330,78	€ 330,78	€ 0,00
COMM. RETE 40% (up front)	€ 627,84	€ 355,78	€ 220,50			€ 220,50
SPESE ISTRUTTORIA (up front)	€ 450,00	€ 255,00	€ 158,04			€ 158,04
PREMIO VITA+IMPIEGO ...	€ 1.412,30	€ 800,30	€ 496,01	€ 571,85	€ 547,05	€ 24,80
				tot rimborsi ancora dovuti		€ 403,34
				interessi legali	si	

7. Su tale importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 403,34 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11070 del 21 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA